

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1582)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati  
nella seduta del 24 maggio 1961 (V. Stampato n. 94)*

**d'iniziativa del deputato DE VITA**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 29 MAGGIO 1961

Modificazione alla legge 27 ottobre 1957, n. 1031

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Chiunque prepara, a scopo di commercio, mosti, vini, vini speciali, vermut e aperitivi a base di vino impiegando, in tutto o in parte, materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire 100.000 per ogni quintale di prodotto.

Nei casi di particolare gravità la pena è aumentata fino al doppio.

#### Art. 2.

Sono abrogati il primo e il secondo comma dell'articolo 10-bis introdotto nel decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, dalla legge di conversione del decreto stesso 27 ottobre 1957, n. 1031.

#### Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 10-bis della legge 27 ottobre 1957, n. 1031, è sostituito dal seguente:

« I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini a queste annessi sono confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato ».